

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 85/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Sergio Quirino Valente, **Componenti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra e, si è riunita il giorno 18 aprile 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(239) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO CAPPELLETI (all'epoca dei fatti responsabile degli osservatori Settore Giovanile della Società ACF Fiorentina Spa), MAURIZIO NICCOLINI (all'epoca dei fatti capo area reclutamento della Società ACF Fiorentina Spa), Società ACF FIORENTINA Spa (nota n. 4954/1089pf11-2/SP/gb del 18.2.2013).

La Procura federale, con lettera n. 4954/1089pf 11-2 del 18 Febbraio 2013, ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale:

- il Sig. Cappelletti Stefano nella qualità di Responsabile degli Osservatori del settore giovanile ACF Fiorentina e il Sig. Niccolini Maurizio nella qualità di Capo area reclutamento della ACF Fiorentina, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) e dell'art. 40 comma 3 bis delle NOIF in relazione all'art. 10, commi 2 e 4 del CGS per aver impiegato il giovane Giacinto Barbieri in assenza di tesseramento e in violazione delle specifiche procedure previste dalla normativa federale per gli atleti che abbiano compiuto i 14 anni di età;
- la Società ACF Fiorentina Spa per responsabilità oggettiva, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del CGS.

Il deferimento traeva spunto dall'indagine svolta dalla Procura federale susseguente alla missiva del 11/04/12 con la quale i coniugi Barbieri (genitori del minore Giacinto Barbieri), tramite il proprio difensore, segnalavano il comportamento non regolamentare della ACF Fiorentina, accusandola di aver sollecitato il trasferimento del figlio minorenni dalla Società Catanzaro alla ACF Fiorentina al positivo esito a un'attività di "scouting" avvenuta nel mese di luglio 2011. Sostenevano infatti i genitori che la ACF Fiorentina non aveva dato seguito alle procedure previste per il tesseramento e per il formale inserimento del ragazzo in ambito societario, nonostante il minore fosse rimasto a disposizione della Società per un bimestre circa, vivendo stabilmente nei locali del sodalizio, frequentando la squadra di appartenenza e partecipando persino ad allenamenti e tornei estivi. La attuata e completa disponibilità dei reclamanti non sortì tuttavia positivo esito in quanto in data 18/09/11 la Fiorentina comunicava di non essere ulteriormente interessata alle prestazioni del giovane calciatore manifestando l'intenzione di trasferirlo ad altra Società con garanzia di periodico monitoraggio. Affermavano quindi che detto comportamento omissivo della

Società era contrario alla vigente normativa per non aver tesserato il calciatore minore in presenza di una ineccepibile militanza sportiva nei propri ranghi.

All'inizio della riunione odierna i Signori Cappelletti Stefano, Niccolini Maurizio e la Società ACF Fiorentina Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Cappelletti Stefano, Niccolini Maurizio e la Società ACF Fiorentina Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Cappelletti Stefano, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro), e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 3 (tre); pena base per il Sig. Niccolini Maurizio, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro), e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 3 (tre); pena base per la Società ACF Fiorentina Spa, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Cappelletti Stefano, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre);*
- per il Sig. Niccolini Maurizio, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre);*
- per la Società ACF Fiorentina Spa la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(274) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO RUSSO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÒ CALCIO ▪ (nota n. 5933/1118pf11-12 del 25.3.2013).

La Procura federale, con lettera n. 5933/1118 del 25 marzo 2013, ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale:

- il Sig. Russo Enzo nella qualità di Presidente e Legale rappresentante pro tempore della ASD Nardò Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 11 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) e all'art. 8, commi 9 e 10 del CGS per non aver provveduto,

entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione della Commissione accordi economici (C.A.E.) presso la Lega Nazionale Dilettanti, prot. N. 159 del 26 marzo 2012, emessa all'esito del contenzioso fra la menzionata Società ed il calciatore Sig. Masullo Roberto;

- la ASD Nardò Calcio, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente e Legale rappresentante.

Il deferimento traeva spunto dall'accoglimento del ricorso depositato dal calciatore presso la C.A.E. in data 17 ottobre 2011, che accertava il maggior credito vantato dal ricorrente nella misura di € 2.100,00 rispetto alla somma di € 4.900,00 effettivamente da lui percepita a fronte dell'accordo economico stipulato per la stagione sportiva 2010/2011.

In assenza di impugnazione dinanzi alla Commissione vertenze economiche, la pronuncia emanata il 28/03/12 diveniva esecutiva con comunicazione-notifica alla ASD Nardò in data 13/04/12. La Società non dava tuttavia esecuzione al provvedimento, commettendo in tal senso un illecito disciplinare consistente nella mancata osservanza degli obblighi di adempimento posti a suo carico, ascrivibili appunto al Presidente e Legale rappresentante pro tempore per il rapporto di immedesimazione organica; nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS.

La ASD Nardò Calcio e il Sig. Enzo Russo svolgevano le proprie difese depositando la memoria ex art. 30.8 CGS onde ottenere in via principale il proscioglimento per inammissibilità, improcedibilità o irricevibilità dell'intentato deferimento a causa della insussistenza ovvero incompletezza della comunicazione concernente la notizia di reato (notizia criminis); ovvero per insufficienza delle prove atte a sostenere la violazione dell'art. 94 ter co. 11 NOIF il cui onere competerebbe alla Procura federale. In via subordinata, attagliandosi alla inesistenza della recidiva specifica, concludeva per la richiesta di una mitigazione della sanzione nella misura minima edittale.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'adozione delle seguenti sanzioni: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva per la quale la suddetta sanzione risulterà afflittiva, oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) nei confronti della Società ASD Nardò Calcio ed inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti di Russo Enzo. È comparso anche il difensore degli incolpati, che ne ha chiesto il proscioglimento, illustrando ulteriormente i motivi esposti nella memoria difensiva.

Il deferimento è fondato poiché suffragato dalla documentazione in atti che testimonia in maniera evidente sia la correttezza della procedura adottata dagli Organi preposti, sia l'omesso pagamento dei concordati emolumenti nei termini normativamente sanciti.

Le difese svolte dai deferiti pur contenendo elementi di pregio sotto il profilo giuridico procedurale, non possono essere applicati alla specie in quanto la normativa che disciplina la correttezza comportamentale dei tesserati, alla quale peraltro si sono sottoposti volontariamente, prevede vincoli e ottemperanze che meritano un rigoroso rispetto al di là delle interessanti tesi riconducibili alla eccepita incompletezza della notizia criminis, la cui interpretazione potrà essere eventualmente valutata in ambito penalistico, non già federale.

Nel merito, l'acclarato e non contestato ritardo nella corresponsione dei pagamenti oggetto della contesa (comunicazione del verdetto CAE avvenuto il 13/04/12, mancata prova dell'avvenuto saldo) non può essere posto in discussione, per cui il riferimento alle norme

di relazione contestate dalla Procura federale che statuiscono una specifica sanzione, appare legittimo.

La subordinata esimente (cioè l'assenza di recidiva specifica) merita accoglimento per le obiettive ragioni connesse alla posizione, per cui viene comminata la sanzione nella minima entità edittale.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla ASD Nardò Calcio; inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Enzo Russo.

(275) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CARDIA (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Progetto Calcio Sant'Elia) Società ASD PROGETTO CALCIO SANT'ELIA ▪ (nota n. 5924/702pf12-13/AM/ma del 25.3.2013).

La Procura federale, con lettera n. 5924/702 del 25 marzo 2013, ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale:

- il Sig. Franco Cardia nella qualità di Presidente e Legale rappresentante pro tempore della ASD Progetto Calcio S. Elia, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 11 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e all'art. 8, comma 9 del CGS per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione della Commissione accordi economici (C.A.E.) presso la Lega Nazionale Dilettanti, prot. N. 15, emessa all'esito del contenzioso fra la menzionata Società e il calciatore Sig. Ciminà Martino;

- la ASD Progetto Calcio S. Elia, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante.

Il deferimento traeva spunto dall'accoglimento del ricorso depositato dal calciatore presso la C.A.E. in data 18 ottobre 2012, che accertava il maggior credito vantato dal ricorrente nella misura di € 8.600,00 rispetto alla somma di € 4.300,00 effettivamente da lui percepita a fronte dell'accordo economico stipulato per la stagione sportiva 2011/2012.

In assenza di impugnazione dinanzi alla Commissione vertenze economiche, la pronuncia diveniva esecutiva con comunicazione-notifica alla Società in data 11/01/13. La Società non dava tuttavia esecuzione al provvedimento, commettendo in tal senso un illecito disciplinare consistente nella mancata osservanza degli obblighi di adempimento posti a suo carico, ascrivibili appunto al Presidente e Legale rappresentante pro tempore per il rapporto di immedesimazione organica; nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS.

La ASD Progetto Calcio S. Elia e il Sig. Franco Cardia non esponevano difese scritte, partecipando personalmente il Sig. Cardia in udienza per esporre le ragioni a fronte dell'interposto ritardo, motivate dal comportamento adottato dal calciatore durante la permanenza in città, con peculiare riguardo alla reciproca valutazione di partite economiche al vaglio della Magistratura ordinaria. Il Sig. Cardia non produceva tuttavia documentazione soddisfacente.

Alla riunione odierna compariva anche il rappresentante della Procura federale, che chiedeva l'adozione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi 6 (sei) a carico del Sig. Franco Cardia e penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva per la quale la suddetta sanzione risulterà afflittiva nei confronti della Società ASD Progetto Calcio S. Elia.

Il deferimento è fondato poiché suffragato dalla documentazione in atti che testimonia in maniera evidente sia la correttezza della procedura adottata dagli Organi preposti, sia l'omesso pagamento dei concordati emolumenti nei termini normativamente sanciti.

L'assenza di prove a cura dei deferiti atte a documentare l'avvenuto saldo nei termini, contribuisce a ritenere pienamente fondata la contestata responsabilità, per cui l'acclarato e non contestato ritardo nella corresponsione dei pagamenti oggetto della contesa non può essere posto in discussione. Conseguente che il riferimento alle norme di relazione contestate dalla Procura federale che statuiscono una specifica sanzione, appare quindi legittimo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) per Franco Cardia;
- penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla Società ASD Progetto Calcio S. Elia.

(276) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO BALACCHI (Calciatore attualmente tesserato per la Società USD Novese Srl), DANILO FACCHINETTI (Dirigente della Società Alzano Cene 1909 Srl) Società ALZANO CENE 1909 Srl e APD TORTONA VILLALVERNIA ▪ (nota n. 5919/728pf12-13/AA/ac del 25.3.2013).

La Società US Darfo Boario, partecipante nella stagione in corso al Campionato Serie D girone B, con esposto – denuncia del 25 febbraio 2013 segnalava alla Procura federale che la Società Alzano Cene 1909 Srl aveva utilizzato in tre gare di campionato e del girone di cui sopra, disputate il 23 e 30 settembre 2012 ed il 14 ottobre 2012, il calciatore Fabio Balacchi in posizione irregolare perché tesserato per altra Società.

La Procura federale, svolte le indagini ed accertato che la Società Alzano Cene 1909 Srl in data 20 settembre 2012 aveva spedito al competente Ufficio Tesseramenti la richiesta di tesseramento del calciatore di che trattasi e che in data 17 ottobre 2012 ne aveva chiesto l'annullamento perché detta richiesta – a dire della Società - era stata emessa per errore e che il calciatore era in effetti già tesserato per la Società APD Tortona Villalvernia con conseguente irregolare partecipazione dello stesso alle tre gare di cui sopra, con atto del 15 marzo 2013 deferiva a questa Commissione il calciatore Fabio Balacchi, il Sig. Danilo Facchinetti, quale dirigente della Società Alzano Cene 1909 Srl 1909 srl, la Società Alzano Cene 1909 Srl 1909 Srl e la Società APD Tortona Villalvernia, per violazione quanto al primo ed al secondo degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 6 CGS, quanto alla terza ed alla quarta per la sussistenza della responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS.

Più in particolare, il Facchinetti veniva deferito perché, quale dirigente accompagnatore della squadra della Società Alzano Cene 1909 Srl 1909, nel sottoscrivere le distinte dei calciatori partecipanti alle tre gare contestate, aveva dichiarato che tutti i calciatori e quindi anche il Balacchi erano regolarmente tesserati per la Società che li utilizzava.

Resistono al deferimento a mezzo di separate memorie la Società ADP Tortona Villalvernia ed il calciatore Balacchi, assistito dal proprio legale, istando entrambi per il proscioglimento.

La Società deduce che riteneva che il calciatore fosse svincolato in forza dell'art. 32 bis NOIF e quindi ad essa non più appartenente, ragion per cui si era disinteressata delle successive vicende legate al tesseramento del calciatore.

Il Balacchi deduce che, sottoscritta in data 20 settembre 2012 la richiesta di tesseramento in favore della Società Alzano Cene 1909 Srl e non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Ufficio Tesseramenti afferente l'eventuale invalidità del tesseramento, aveva partecipato in perfetta buona fede alle gare contestate, essendo convinto della regolarità della sua posizione, anche in considerazione del fatto che la Società Tortona Villalvernia non lo aveva più convocato e che ciò aveva contribuito a rafforzare la convinzione di essere libero dal precedente vincolo.

Alla riunione odierna il calciatore Fabio Balacchi, il dirigente Danilo Facchinetti e la Società Alzano Cene 1909 Srl 1909 Srl hanno presentato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Fabio Balacchi, Danilo Facchinetti e la Società Alzano Cene 1909 Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Fabio Balacchi, sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 2 (due) giornate di squalifica in gare ufficiali; pena base per il Sig. Danilo Facchinetti, sanzione della inibizione per giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Alzano Cene 1909 Srl, sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso ed ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 1.000,00 (mille/00)];;

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il dibattimento è proseguito per la sola Società APD Tortona Villalvernia, per la quale la Procura Federale, affermata la responsabilità oggettiva, ha chiesto irrogarsi la sanzione dell'ammenda di € 500,00.

La Commissione osserva quanto segue.

La Società deferita è incorsa nella responsabilità oggettiva che le è stata ascritta, essendo da una parte venuta meno all'onere di seguire le vicende legate al tesseramento del calciatore e dall'altra rimanendo comunque sottoposta alle conseguenze della violazione commessa da un suo tesserato.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Sig. Fabio Balacchi, 2 (due) giornate di squalifica in gare ufficiali;
- Sig. Danilo Facchinetti, inibizione per giorni 40 (quaranta);
- Società Alzano Cene 1909 Srl penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

Accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge alla Società APD Tortona Villalvernia l'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

(251) – APPELLO DEL SIG. LUCA BELLATO (Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Aprilia) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI SEI, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 152 del 14.2.2013).

La Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione assunta il 13 febbraio 2013, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 152 del giorno successivo, accoglieva il deferimento della Procura Federale del 12 novembre 2012 e, per l'effetto, infliggeva a Bellato Luca, arbitro effettivo della sezione di Aprilia, la sospensione dall'attività per mesi sei.

La Commissione aveva ritenuto sussistente la violazione ascritta al deferito di aver arbitrato senza la necessaria autorizzazione una gara amichevole che si era disputata il 26 agosto 2012 e, nel contempo, di aver utilizzato per la cura di un suo infortunio una struttura di una delle due Società partecipanti alla suddetta gara.

La norma che si deduceva violata era indicata nell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 40 comma 4 del Regolamento AIA.

Avverso siffatta decisione ricorre il Bellato con atto pervenuto il 13 marzo 2013.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della decisione.

È comparso altresì il Bellato, il quale, sentito personalmente, rispondendo alle domande poste da questa Commissione, si è riportato al contenuto del proprio ricorso, confermando di non avere arbitrato la gara di che trattasi; quanto alla frequentazione del centro medico appartenente ad una delle due Società che avevano disputato la gara amichevole, ha precisato che la sua presenza era stata del tutto occasionale e che era stata indotta dal

responsabile del centro, suo amico, che, nell'invitarlo colà, voleva fargli risparmiare il tempo necessario a raggiungere altro centro, più lontano.

La Commissione osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 37 comma 1 inciso a) CGS, il ricorso della parte deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di decisione per la quale è prescritto l'obbligo di diretta comunicazione alle parti – prosegue la norma – il ricorso deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione.

Nel caso in esame, risulta che il Bellato ha ricevuto la comunicazione della decisione di che trattasi il 20 febbraio 2013; egli ha inviato il presente ricorso a mezzo di plico raccomandato l'8 marzo 2013, di guisa che il suddetto termine, di natura perentoria, non è stato dal ricorrente rispettato, con conseguente inammissibilità del ricorso, attesa la rilevanza d'ufficio di siffatto vizio.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso proposto da Bellato Luca ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

(265) – APPELLO DEL SIG. ANDREA FERRARA (Arbitro F.Q. della Sezione AIA di Empoli) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI UNO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 48 del 28.2.2013).

Nel corso della gara Giglio Rosso Pozzale – Ponzano valida per il Campionato Juniores Provinciale Firenze, disputata il 12 maggio 2012, una persona si presentava sul terreno di giuoco e si rivolgeva all'arbitro con espressioni offensive e minacciose.

Siffatta persona, al termine della gara, raggiungeva lo spogliatoio dell'arbitro, al quale dava il telefono cellulare che aveva in mano, dicendogli che c'era per lui una telefonata importante, a cui doveva rispondere.

L'arbitro, nel supplemento di referto, riportava il testo della telefonata, a mezzo della quale Andrea Ferrara, arbitro fuori quadro della Sezione AIA di Empoli, qualificatosi per tale, lo pregava di non refertare l'accaduto per evitare che la Società Giglio Rosso, squadra di casa alla quale la persona di cui sopra era riconducibile, fosse multata. Aggiungeva di non scrivere alcunché sul referto e che la cosa doveva rimanere segreta.

Il Giudice Sportivo Territoriale di Firenze, esaminata la gara ed adottati i provvedimenti disciplinari a carico della Società Giglio Rosso conseguenti al referto dell'arbitro, che aveva riportato l'incidente descritto in premessa, letto il supplemento di referto, con nota del 18 luglio 2012 ne relazionava la Procura Federale, la quale in data 28 novembre 2012 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana Andrea Ferrara, al quale contestava la violazione dell'art. 1 commi 1 e 5 CGS in relazione all'art. 1 del Regolamento Aia "per aver parlato – si legge nell'atto – con l'arbitro della gara chiedendo di non refertare l'accaduto durante la gara stessa".

La Commissione Territoriale, con decisione assunta il 22 febbraio 2013 e pubblicata sul C.U. n. 48 del 28 febbraio successivo, accoglieva il deferimento ed infliggeva al Ferrara, in

considerazione della gravità del comportamento, la sanzione della sospensione da ogni attività nell'ambito federale per la durata di anni uno.

Avverso detta decisione ricorre Andrea Ferrara, il quale ammette l'esistenza della telefonata, ne ridimensiona drasticamente il contenuto per non aver chiesto all'arbitro di non scrivere nulla nel referto e per avergli semplicemente detto di non parlare della telefonata, che egli faceva di mala voglia e solo per le pressanti richieste della persona che aveva nel corso della gara insultato e minacciato l'arbitro, che conosceva e che ricopriva la carica di dirigente della Società Giglio Rosso del ricorso.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale, la quale ha chiesto la conferma della impugnata decisione, attesa la totale infondatezza dell'appello.

La Commissione osserva quanto segue.

Alcuni aspetti di questo particolare caso inducono a ricondurre entro limiti di minore entità la sanzione inflitta al ricorrente.

Dando per ammessa la circostanza della telefonata, che è suscettibile di ledere di per sé i principi di cui all'art. 1 comma 1 CGS, va posto però in rilievo il fatto che la stessa non era finalizzata ad alterare l'esito della gara, ma si era indirizzata a far sì che il comportamento del dirigente della Società Giglio Rosso fosse quanto meno edulcorato per evitare che tale Società ne venisse penalizzata.

L'ingenuo tentativo, peraltro, non sortiva effetto alcuno in quanto, sulla scorta del referto dell'arbitro, puntuale nel riportare la telefonata, nonché nel descrivere i fatti, il Giudice Territoriale aveva comminato al dirigente della Società Giglio Rosso l'inibizione di mesi cinque ed alla Società l'ammenda di euro duecento.

Il ricorso va pertanto accolto nei limiti di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

riduce la sospensione dell'arbitro fuori quadro Ferrara Andrea a mesi 6 (sei).

Nulla per la tassa.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Publicato in Roma il 18 aprile 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete